

**DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2017
863/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI EX
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 dicembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 663/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 663/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 519/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 760/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 760/2016/R/eel);
- la comunicazione della società E.ON ENERGY TRADING S.p.a. (di seguito: E.ON) del 30 novembre 2010, prot. Autorità 39463, dell'1 dicembre 2010;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), dell'1 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;

- la comunicazione di ACEA ENERGIA HOLDING S.p.a. (oggi ACEA ENERGIA S.p.a., di seguito: ACEA ENERGIA), del 5 dicembre 2013, prot. Autorità 38714, del 6 dicembre 2013;
- la comunicazione congiunta di EP PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: EP PRODUZIONE) ed E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta E.ON ed EP PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 dicembre 2015, prot. Autorità 36058, del 2 dicembre 2015;
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.a. (di seguito: EDIPOWER), del 30 novembre 2015, prot. Autorità 36426, del 9 dicembre 2015;
- la comunicazione congiunta di EDIPOWER ed A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), del 21 luglio 2016, prot. Autorità 21023, del 22 luglio 2016 (di seguito: comunicazione congiunta EDIPOWER e A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.a. (di seguito: OTTANA ENERGIA), del 10 agosto 2016, prot. Autorità 23035, dell'11 agosto 2016;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2017, prot. Autorità 13177, del 3 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 14 luglio 2017, prot. Autorità 24090, del 17 luglio 2017 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 31 luglio 2017, prot. Autorità 25770, dell'1 agosto 2017 (di seguito: comunicazione A2A ENERGIEFUTURE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26700, dell'8 agosto 2017 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26703, dell'8 agosto 2017 (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ACEA ENERGIA, del 2 ottobre 2017, prot. Autorità n32133, del 3 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione ACEA ENERGIA);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA, del 30 ottobre 2017, prot. Autorità 35600, del 31 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione OTTANA ENERGIA);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 14 novembre 2017, prot. Autorità 37420, del 15 novembre 2017 (di seguito: comunicazione EP PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1, della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione

alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;

- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: corrispettivo *ex* comma 63.13) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- i seguenti impianti sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2016:
 - a) Trapani Turbogas di E.ON, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
 - b) Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
 - c) Montemartini di ACEA ENERGIA, ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel;
 - d) Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE e San Filippo del Mela 150kV di EDIPOWER, ai sensi della deliberazione 663/2015/R/eel;
 - e) Ottana Biopower di OTTANA ENERGIA, ai sensi della deliberazione 519/2016/R/eel, alle condizioni descritte al successivo alinea;
- l'ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Ottana Biopower di OTTANA ENERGIA, prevista dalla deliberazione 519/2016/R/eel, è stata stabilita per il periodo compreso tra il giorno 1 ottobre 2016 e il giorno 31 dicembre 2017 (di seguito: periodo di riferimento Ottana); quest'ultimo provvedimento, tra l'altro, delinea i criteri di dettaglio per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al menzionato impianto per l'anno 2016, tenendo conto degli effetti della ammissione a tale regime per una parte dell'anno solare;
- con la deliberazione 760/2016/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da A2A ENERGIEFUTURE, ENEL PRODUZIONE ed EP PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al primo semestre dell'anno 2016 per gli impianti San Filippo del Mela 150kV di A2A ENERGIEFUTURE, Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE e Trapani Turbogas di EP PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione congiunta E.ON ed EP PRODUZIONE, le due società hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento ad alcuni impianti, tra cui Trapani Turbogas;
 - richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP PRODUZIONE l'importo di ciascun Corrispettivo e

acconto dello stesso, relativamente all'impianto Trapani Turbogas per ogni anno di competenza successivo al 2014;

- con comunicazione congiunta EDIPOWER e A2A ENERGIEFUTURE, le due società hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 150kV;
 - richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a A2A ENERGIEFUTURE l'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2016 relativo all'impianto San Filippo del Mela 150kV;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2016 da:
 - A2A ENERGIEFUTURE, in relazione all'impianto San Filippo del Mela 150kV, con la comunicazione A2A ENERGIEFUTURE;
 - ENEL PRODUZIONE, in relazione agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, con la prima e la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE;
 - ACEA ENERGIA, in relazione all'impianto Montemartini, con la comunicazione ACEA ENERGIA;
 - OTTANA ENERGIA, per l'impianto Ottana Biopower, con la comunicazione OTTANA ENERGIA;
 - EP PRODUZIONE, per l'impianto Trapani Turbogas, con la comunicazione EP PRODUZIONE;
- rispetto agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2016, gli utenti del dispacciamento sono, al momento, esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'eventuale acconto *ex* comma 65.30 già riconosciuto; e che, peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2016 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende:
 - nel caso degli impianti per i quali l'Autorità ha già determinato il conguaglio del corrispettivo *ex* comma 63.13 per anni anteriori al 2016 (Assemini, Montemartini, Porto Empedocle, Portoferraio, San Filippo del Mela 150kV e Trapani Turbogas), il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2016 che l'utente del dispacciamento ha indicato nella istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;
 - nel caso dell'impianto Ottana Biopower, l'importo massimo – di cui all'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi - al quale OTTANA ENERGIA si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2016, riproporzionato per tenere conto del periodo di applicazione del regime di reintegrazione nel medesimo anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti A2A ENERGIEFUTURE, ACEA ENERGIA, ENEL PRODUZIONE, EP PRODUZIONE e OTTANA ENERGIA, Terna riconosca a dette società un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13 (di seguito: Acconto), con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2016, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato corrispettivo *ex* comma 63.13, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla prima e seconda comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dagli utenti del dispacciamento interessati nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per ciascun impianto, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2016 (per il periodo di riferimento Ottana, nel caso dell'impianto Ottana Biopower), escludendo le eventuali decurtazioni per eccesso di indisponibilità effettuate dall'utente del dispacciamento sui menzionati costi, e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eventuale eccesso di indisponibilità che, con la prima e seconda comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, la suddetta società ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2016 (per il periodo di riferimento Ottana, nel caso dell'impianto Ottana Biopower), iscrivendo tra i ricavi l'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna in applicazione della deliberazione 760/2016/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, ad A2A ENERGIEFUTURE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 150kV, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2016, il cui importo è riportato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna eroghi, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato B;

3. di prevedere che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. di prevedere che Terna eroghi, ad EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Trapani Turbogas, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato D;
5. di prevedere che Terna eroghi, a OTTANA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Ottana Biopower, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2016, il cui importo è riportato nell'Allegato E;
6. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il giorno 31 dicembre 2017;
7. di trasmettere gli Allegati A, B, C, D ed E a Terna e, rispettivamente, ad A2A ENERGIEFUTURE, ACEA ENERGIA, ENEL PRODUZIONE, EP PRODUZIONE e OTTANA ENERGIA;
8. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B, C, D ed E, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni